

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4495 del 25/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico 275_ID5037 appartenente all'agglomerato AFC0320_Calabrina in Comune di Cesena.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4688 del 25/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico 275_ID5037 appartenente all'agglomerato AFC0320_Calabrina in Comune di Cesena.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- "Piano di Tutela delle Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/05/2017, acquisita al Prot. Unione 18964 e da Arpae al PGFC/2017/7014 del 09/05/2017, da HERA S.p.A. nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico ID5037 appartenente all'agglomerato AFC0320_Calabrina in Comune di Cesena, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Considerato che in data 24/05/2017 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 21905 ed al PGFC/2017/8288 del 30/05/2017;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Precisato che l'istanza in oggetto riguarda l'autorizzazione di un nuovo scarico, relativo al risanamento – con sdoppiamento della rete – dell'agglomerato AFC0320_Calabrina, e che al nuovo scarico viene attribuito l'identificativo 275_ID5037, nel catasto degli scarichi relativo al Comune di Cesena;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, Prot. Unione 23781 del 01/06/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/8453, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 55772/63 del 16/05/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/7613 del 18/05/2017, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 57/AUA/2017, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 30 gennaio 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Marco Fanti di Bologna, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione”*,

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali- Rapporto istruttorio acquisito in data 14/07/2017;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376), nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per lo Scarico 275_ID5037 appartenente all'agglomerato AFC0320_Calabrina in Comune di Cesena.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ATERSIR ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

In data 09/05/2017 PGFC/2017/7014 è stata acquisita l'istanza presentata da HERA SpA al SUAP della Unione dei Comuni "Valle Savio" relativa alla autorizzazione allo scarico per un nuovo impianto di depurazione identificato con ID5037;

L'istanza in oggetto è relativa al risanamento – con sdoppiamento della rete – dell'agglomerato AFC0320_Calabrina, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE di cui alla DGR 201/2016. Al nuovo scarico viene attribuito l'identificativo 275_ID5037, nel catasto degli scarichi relativo al comune di Cesena.

Pur trattandosi di nuovo scarico, il GSII non ha chiesto deroghe particolari nel periodo provvisorio (prima del termine del collaudo tecnico funzionale, ex art. 101 comma 1, art. 124 comma 6 e art. 126 del D.Lgs 152/06). Pertanto il presente titolo abilitativo contiene esclusivamente il rispetto delle condizioni a regime.

Arpae ST ha prodotto la relativa relazione tecnica in data 05/06/2017 PGF/2017/8480.

In data 19/05/2017 PGFC/02017/7704 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA alla Unione dei Comuni della Valle del Savio ed acquisita in data 09/05/2017 PGFC/2017/7014 e successiva integrazione volontaria del 05/06/2017 PGFC/2017/8480.

C. SPECIFICHE DELLO SCARICO FORNITE DAL GSII

Identificativo del GSII	5037
da:	Fognatura separata (nera)
Caratteristiche impianto:	Impianto a fanghi attivi ad areazione prolungata: tipo "minibioxy" della ditta Gazebo MB-10. Sollevamento, sedimentazione primaria, (con fossa Imhoff) ossidazione e sedimentazione finale.
Località:	Via Mariana Calabrina di Cesena
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	763857 - 4897495
Agglomerato:	AFC0320_Calabrina
Consistenza Agglomerato:	C<200 AE
Potenzialità impianto	256 AE

Utenza trattata	185 AE
Corpo idrico ricettore:	Fosso stradale tombinato di Via Mariana
Bacino idrico:	Porto canale di Cesenatico

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga $50 < C < 200$;
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
4. Devono essere eseguiti almeno un autocontrollo annuale sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto;
5. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
6. I pozzetti devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
7. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Arpae SAC e Servizio Territoriale di Cesena di guasti agli impianti o altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente ovvero nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
8. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.